



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017

NR. Progr. 39

Data 31/03/2017

Seduta NR. 5

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/03/2017 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare di viale della Rinascita, oggi 31/03/2017 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PALAZZI SANDRO	S	MELETTI CARLO	S	PAVANI ANDREA	S
BOETTI MAURIZIO	S	SALETTI PAOLO	S	VERONESI MATTIA	S
ZAGHI AGNESE	S	GOLINELLI CLAUDIO	N	LUGLI STEFANO	S
CESTARI ANTONELLA	S	TRALLI REMO	N		
MARCHETTI SANDY	S	TERZI ELENA	N		
PAGANELLI DANIELE	S	SALINO PIERPAOLO	S		
GARUTTI MIRCO	S	RATTI ANDREA	S		
<i>Totale Presenti 14</i>			<i>Totali Assenti 3</i>		

Sono presenti gli Assessori: BIAGI LORENZO, BORGATTI GIANLUCA, MARCHESI CLAUDIO, FERRARINI BEATRICE, RANDONE RACHELE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NATALIA MAGALDI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MAURIZIO BOETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli interventi trascritti nel verbale n.38 in data 31.03.2017, che qui si intendono integralmente riportati, per farne parte integrante e sostanziale.

Registrati i seguenti ulteriori interventi:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Passiamo all’altro oggetto che ha già illustrato precedentemente la dottoressa Baravelli.

Parliamo quindi del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - anno 2017.

Lo ha già illustrato prima la dottoressa. Chi vuole intervenire su questo oggetto? Se non c’è nessuno, andiamo oltre, così abbreviamo.

Consigliere Lugli, prego”.

CONSIGLIERE LUGLI:

“Vale lo stesso principio che abbiamo già enunciato precedentemente. Anche qua ci troviamo nelle medesime condizioni, lo faccio giusto perché mi sono andato a leggere i documenti. Anche qua, noto una evidente contraddizione rispetto a quello che dicevate la volta scorsa, molto banalmente.

L’anno scorso proprio il Presidente Boetti proponeva di ridurre la TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale da 1 a 0,65, non credo che sia cambiato molto il quadro economico dall’anno scorso a quest’anno. Si proponeva TASI zero per i terreni confinanti con l’autostrada Cispadana. Anche in questo caso la Cispadana purtroppo è ancora qua, di fianco a noi, vive e lotta insieme a noi, per cui evidenzio, anche in questo caso, la contraddizione fra ciò che si dice e ciò che si fa, il famoso ‘gioco delle parti’ ”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Grazie, consigliere Lugli. Dall’anno scorso, sugli oggetti, su questi ne ha dette parecchie.”

Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi:

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI in particolare i seguenti commi del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147:

- **676** l’aliquota di base della TASI è fissata all’1 per mille e consente al comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di poter ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- **678:** l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

- **682:** con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- **683:** il consiglio comunale ha il compito di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del precitato comma 682 e la potestà di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO che la legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) all'art. 1 è intervenuta sensibilmente sulla disciplina TASI (art. 1 della Legge 147/2013) a decorrere dall'anno 2016 e precisamente:

- il comma 14, modifica i commi 639 e 669 della legge n. 147/2013, prevedendo che la Tasi non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle abitazioni principali, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 26, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) estende anche all'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- il comma 17, lett. f), modifica il comma 380-sexies della legge n. 228/2012 prevedendo espressamente che il Fondo di solidarietà comunale è ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI, derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli relativo all'anno 2015;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote già adottate nell'anno 2015:

1. 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
2. 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
3. aliquota 0 (zero):
 - ✓ per le aree fabbricabili;
 - ✓ per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, purché inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2017, già esenti ai fini IMU ai sensi dall'art. 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122 e ss.mm.ii.;
 - ✓ per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.

DATO ATTO che:

- l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- che il bilancio di previsione per l'anno 2017 non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale e che il termine per l'approvazione dei bilanci 2017 degli Enti Locali è stato rinviato al 31 marzo 2017 dall'art. 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 27 febbraio 2017, n. 19;

DATO ATTO che il gettito atteso dall'applicazione della TASI, riferito all'imposta relativa agli immobili rurali strumentali ed agli immobili merce ammonta ad € 35.000,00, determinato sulla base degli incassi riferiti all'anno 2016;

VERIFICATO che il costo dei servizi indivisibili di cui alla missione 10, programma 5, desunto dalla spesa corrente del bilancio preventivo 2017, è parzialmente finanziato col gettito TASI ammontante ad € 35.000,00;

PRESO ATTO, altresì che:

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni in merito alla trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione dei commi 13bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTI altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente,
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Servizi finanziari, D.ssa Cinzia Baravelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

Con voti favorevoli n.9, contrari n.4 (Salino, Pavani, Veronesi, Lugli), astenuti n.1 (Ratti), espressi in forma palese, proclamati dal Presidente

DELIBERA

- A.** Di approvare quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto;
- B.** Di approvare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili TASI:
- 1) aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
 - 2) aliquota del 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
 - 3) aliquota 0 (zero):
 - ✓ per le aree fabbricabili;
 - ✓ per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, purché inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2017, già esenti ai fini IMU ai sensi dall'art. 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122 e ss.mm.ii.;
 - ✓ per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.
- C.** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006, il 1° gennaio 2017;
- D.** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2 del D,Lgs, n. 446 del 1997;

Con voti favorevoli n.9, contrari n.4 (Salino, Pavani, Veronesi, Lugli), astenuti n.1 (Ratti), espressi in forma palese, proclamati dal Presidente

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2015 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 39 DEL 31/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmette la proposta deliberativa concernente:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 27/03/2017

IL RESPONSABILE

CINZIA BARAVELLI

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 27/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

CINZIA BARAVELLI

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 del 31/03/2017

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
MAURIZIO BOETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
NATALIA MAGALDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).